**Accordo di fusione**

tra

**Società Pescatori Poschiavo**

associazione secondo l'art. 60ff. ZGB con sede a Poschiavo, rappresentata dal   
Signor Sergio Gurini, nato il 03.07.1967, Prada 147, 7745 Li Curt, Attuario   
Signor Enea Godenzi, nato il 09.06.1989, Via da Li Curt 16, 7745 Li Curt, Cassiere,  
  
 e

**Società Pescatori Brusio**

associazione secondo l’art. 60ff. ZGB con sede a Brusio, rappresentata da  
Signor Fabrizio Balsarini, nato il 16.03.1988, Via Pru La 8, 7746 Le Prese, Presidente  
Signor Franco Crameri, nato il 31.10.1978, Borgo 28, 7743 Brusio, Cassiere   
  
per l'assorbimento delle due associazioni sopra citate e la fondazione della nuova associazione Società Pescatori Valposchiavo.

**Motivo della fusione**  
  
Entrambe le associazioni perseguono fondamentalmente gli stessi obbiettivi. In altre parole, rappresentiamo gli interessi della pesca e ci impegniamo per una natura intatta e acque sane. L'articolo di scopo è praticamente identico in entrambi gli statuti.   
  
Come già indicato dai nomi delle associazioni, siamo attivi geograficamente in un'area praticamente identica.   
  
La società di Poschiavo ha circa 180 soci mentre quella di Brusio ne conta circa 40. Se le due associazioni dovessero fondersi, saremmo una delle associazioni più grandi del Cantone, con oltre 220 membri, il che ci darebbe più peso per far valere le nostre istanze.   
  
Le associazioni sono generalmente alle prese con una perdita di membri e sta diventando sempre più difficile trovare un numero sufficiente di persone motivate. Sia per una posizione nel consiglio direttivo che per l'organizzazione di eventi. Con una fusione possiamo unire i nostri punti di forza e facilitare il lavoro. Ciò consente a sua volta di creare un programma annuale interessante, che rende a sua volta l'associazione attraente per i nuovi membri.  
  
Sulla base di quanto detto sopra, le parti concordano quanto segue:

**1. Base giuridica della fusione**

La neocostituita Società Pescatori Valposchiavo assume i membri delle due associazioni mediante fusione e incorporazione secondo l'Art. 3 cpv. 1 lett. a LFus. Con la fusione, le due associazioni vengono sciolte e i loro membri diventano membri della nuova Società Pescatori Valposchiavo.

Trattandosi di una fusione tra associazioni, viene applicata una procedura semplificata, in cui non vengono effettuate né un rapporto di fusione (Art. 14 cpv. 5 LFus) né una verifica di fusione da parte di un esperto abilitato alla revisione contabile (Art. 15 LFus) e la delibera di fusione non richiede l’atto pubblico (Art. 20 cpv. 2 LFus).

**2. Approvazione dell'accordo di fusione**

L'accordo di fusione è stato firmato da almeno due membri del consiglio direttivo di ciascuna parte. Per essere legalmente vincolante per la nuova Società Pescatori Valposchiavo, esso richiede l'approvazione dell'Assemblea generale con una maggioranza di almeno tre quarti dei membri presenti all'Assemblea (Art. 18 cpv. 1 lett. e LFus). Con l'approvazione dell'accordo di fusione, i soci dichiarano contemporaneamente di approvare lo statuto della Società Pescatori Valposchiavo come da allegato.

Il Consiglio direttivo delle due associazioni, che ha già dato il suo consenso a questa fusione, sarà responsabile dell'attuazione di una fusione mediante incorporazione allo scopo di rilevare i membri delle due associazioni.

**3. Completamento della fusione**  
Le due associazioni nominano per l'esecuzione della fusione  
  
- sig. Sergio Gurini, Presidente   
- sig. Enea Godenzi, Cassiere   
  
i quali, dopo la fusione, costituiranno la direzione della nuova Società Pescatori Valposchiavo e saranno le persone di riferimento assieme ai seguenti altri membri:

- sig. Thomas Heintz, Vicepresidente

- sig. Nardo Molinari, Attuario   
- sig. Daniele Sterli, Assessore

- sig. Elia Dorsa, Assessore

- sig. Eugenio Zanolari, Assessore

- sig. Giancarlo Plozza, Assessore

- sig. Olino Crameri, Assessore

Le due associazioni saranno sciolte senza liquidazione alla data di fusione del XXXXXX.   
  
  
 **4. Trasferimento dei soci**  
I soci della Società Pescatori Poschiavo e della Società Pescatori Brusio diventano automaticamente membri della nuova Società Pescatori Valposchiavo. Hanno il diritto di recedere entro due mesi dall'annuncio della fondazione della nuova Società Pescatori Valposchiavo (Art. 19 LFus). I membri che lasciano l'associazione non riceveranno alcuna indennità di fine rapporto (Art. 8 LFus).

**5. Finanze**  
  
Al momento della fusione, la Società Pescatori Poschiavo ha un patrimonio di circa CHF 16’000 e la Società Pescatori Brusio di circa CHF 10’000. Entrambe le associazioni verseranno il loro capitale sul nuovo conto corrente che sarà aperto a nome della Società Pescatori Valposchiavo. Gli affari dell'associazione saranno regolati attraverso questo conto.

Gli immobili della Società Pescatori Poschiavo come anche gli immobili e/o diritti di superficie della Società Pescatori Brusio verranno trapassati alla nuova Società Pescatori Valposchiavo, la quale gestirà gli stessi.

La nuova quota associativa per l'anno 2024 sarà fissata in occasione dell'Assemblea generale della fusione del XXXXX.

Allegato: Statuto della Società Pescatori Valposchiavo

Poschiavo, ……………………………………

Società Pescatori Poschiavo

…………………………………………………….. ……………………………………………………..

Sergio Gurini, Presidente Enea Godenzi, Cassiere

Brusio, ……………………………………….

Società Pescatori Brusio

…………………………………………………….. ……………………………………………………..

Fabrizio Balsarini, Presidente Franco Crameri, Cassiere

**Statuti**

**Società Pescatori Valposchiavo**

(fusione del XXXXX)

**I. SCOPO**

**Art. 1**

La Società Pescatori Valposchiavo forma una sezione della federazione cantonale di pesca ed ha per scopo:

1. il ripopolamento delle acque pubbliche sul territorio della Valle di Poschiavo, da conseguire con tutti i mezzi consentiti dalle leggi e consigliati dall'esperienza e principalmente mediante:
   * protezione dell'accrescimento e della riproduzione naturale della fauna ittica e del suo ambiente;
   * immissione di pesciolini;
2. la difesa dei diritti e degli interessi dei pescatori;
3. l’organizzazione dei corsi e conseguimento dell’attestato di competenza per la pesca (certificato SaNa);
4. la promozione della pesca tramite l’organizzazione di eventi annuali.

**Art. 2**

A conseguire il proprio scopo la Società fa assegnamento:

1. sulle contribuzioni dei soci e sulle loro prestazioni personali volontarie;
2. su eventuali sussidi dei comuni, del cantone e della confederazione;
3. su contributi da associazioni pubbliche o private;
4. sulle entrate dei partecipanti al corso per la certificazione SaNa.

**II. SOCI**

**Art. 3**

Può far parte della Società chiunque abbia interesse alla pesca e si obblighi ad osservare gli statuti, purché venga ammesso dal comitato.

**Art. 4**

I membri si obbligano a pagare i contributi decisi dalla Società. Un socio può in ogni tempo uscire dalla Società inoltrando al presidente le sue dimissioni scritte o orali. Cessando di farne parte, esso perde ogni diritto verso la medesima, non è però esonerato dagli obblighi assunti mentre ne era membro. Chi non paga contributo annuale anche dopo la sollecitazione scritta da parte del cassiere, vien considerato senz'altro escluso dalla società.

**Art. 5**

Soci onorari sono nominati dall'assemblea generale e sono esonerati dal pagamento della tassa annuale. Essi godono del resto degli stessi diritti degli altri soci.

**III. ORGANI SOCIALI**

**Art. 6**

Gli organi della Società sono:

1. l'assemblea generale;
2. il comitato;
3. la commissione di revisione.

Le decisioni saranno prese per alzata di mano quando dal seno dell'assemblea non venga chiesto lo scrutinio segreto di almeno 1/10 dei presenti. Il presidente prende parte alle votazioni e in caso di parità di voti il suo voto è decisivo. Se nelle nomine esiste parità di voti, decide la sorte.

**Art. 7**

l'assemblea generale:

L’assemblea generale è l'organo superiore della Società. Essa decide in merito a tutte le questioni che le sono riservate dalla legge o dal presente statuto.

**Art. 8**

Le assemblee generali si riuniscono nel luogo stabilito di volta in volta dal comitato.

Esse sono:

1. ordinarie e avranno luogo una volta all'anno;
2. straordinarie e avranno luogo sia in seguito a decisione del comitato, sia in seguito a domanda scritta, con indicazione esatta dello scopo della convocazione, indirizzata al comitato da parte di almeno 1/10 dei soci.

**Art. 9**

L'assemblea generale sarà convocata dal comitato mediante invito personale. La convocazione sarà spedita almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea e dovrà contenere l'ordine del giorno. Nessuna decisione potrà essere presa in merito ad oggetti che non siano esposti nell'ordine del giorno.

**Art. 10**

Uno o più soci possono pretendere l'assunzione di una o più proposte nell'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria mediante domanda scritta indirizzata al comitato, entro la fine di febbraio di ogni anno.

**Art. 11**

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese con la maggioranza assoluta dei voti emessi, salvo per la revisione dello statuto, per cui sarà necessaria la maggioranza dei 2 /3 dei soci presenti.

**Art. 12**

L'assemblea generale ha segnatamente i seguenti compiti:

1. approvare i conti e rapporto di revisione nonché fissare la tassa annuale;
2. eleggere i membri del comitato;
3. eleggere i revisori;
4. nomina di eventuali soci onorari;
5. formulare proposte da portare all’assemblea dei delegati.

**Art. 13**

ll comitato:

Il comitato cura gli interessi della Società, la rappresenta rispetto a terzi, ne promuove il vantaggio e ne esegue o fa eseguire le decisioni.

**Art. 14**

Il comitato deve essere dispari e composto da almeno 5 persone, le quali possono ricoprire più ruoli dei seguenti elencati:

1. il presidente, d'accordo col comitato, convoca i soci all'assemblea ordinaria annuale, inoltre ogni volta lo riterrà necessario. Egli predispone le trattande, dirige la discussione e in collaborazione con l'attuario tiene la necessaria corrispondenza;
2. il vicepresidente, sostituisce e/o aiuta il presidente come sopra;
3. l’attuario tiene nota in apposito protocollo delle decisioni prese e aiuta il presidente come sopra;
4. il cassiere esige i contributi dei soci e amministra il patrimonio della Società;
5. gli assessori, partecipano alle sedute del comitato e sostengono nel bisogno gli altri membri.

**Art. 15**

La commissione di revisione:

La commissione di revisione controlla l'operato del comitato e specialmente la tenuta dei conti e dà un rapporto scritto in occasione dell'assemblea generale. Essa è composta da due membri, eletti all'assemblea generale per la durata di 4 anni.

**Art. 16**

Tanto il comitato che i revisori entrano in carica dopo l'assemblea generale ordinaria e rimangono in carica per 4 anni. Le cariche sociali sono gratuite e i membri ne sono sempre rieleggibili.

**IV. AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE**

**Art. 17**

La cassa viene alimentata:

1. con la contribuzione annuale, da decidersi nell'assemblea generale ordinaria per l'anno successivo;
2. coi sussidi che la Società venisse a percepire;
3. con eventuali doni o contributi volontari;
4. con le entrate derivanti dall’organizzazione dei corsi per la certificazione SaNa;
5. con entrate da vari progetti intrapresi dalla Società.

**Art. 18**

L’anno amministrativo decorre dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 19**

Le entrate servono in prima linea a:

1. coprire le spese ordinarie, retribuire incarichi speciali e ad organizzare eventi;
2. spese straordinarie complessive annuali fino a CHF 5’000 sono di competenza del comitato, spese superiori devono essere decise dall'assemblea.

**V. SCIOGLIMENTO**

**Art. 20**

La Società può sciogliersi per decisione di 2 /3 di tutti i soci presenti.

**Art. 21**

Sciogliendosi il sodalizio, il suo attivo verrà consegnato alla federazione cantonale di pesca, affinché lo amministri e lo tenga a disposizione di una nuova società che avesse a costituirsi in Valposchiavo, avente gli stessi scopi della disciolta Società Pescatori.

La premessa per un'eventuale fusione con un'altra società pescatori della federazione cantonale è che gli statuti della Società Pescatori Valposchiavo non subiscano modifiche.

**VIII. Disposizioni finali**

**Articolo 25**

I presenti Statuti sono stati discussi e approvati dall'Assemblea generale ordinaria del XXXXX. Essi entrano in vigore il XXXXXX. Gli statuti precedenti delle due società e le ulteriori risoluzioni protocollari perdono così la loro validità.

Per la Società Pescatori Valposchiavo

Il Presidente: Sergio Gurini

L'Attuario: Nardo Molinari

*Legge sulla fusione; LFus: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/320/it*